

Doc. **XXII**
nn. **5-13-15-18-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGHI, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BOATO, BUFFO, CAS-
SOLA, CHIANALE, CIALENTE, CREMA, DATO, DE ZULUETA, DI
GIOIA, DI GIROLAMO, FALOMI, GIANNI FARINA, FASCIANI,
FOLENA, FRANCESCATO, FRIGATO, FRONER, FUMAGALLI, GA-
LEAZZI, GAMBESCIA, GENTILI, LOMAGLIO, LOVELLI, LUONGO,
NICCHI, PEDULLI, PICANO, REALACCI, ROTONDO, SAMPERI,
SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, TESSITORE, TESTA, TRUPIA, TURCI,
VENIER, ZANOTTI, ZUNINO**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001

Presentata il 30 maggio 2006

Doc. XII n. 13 d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*

Presentata il 27 giugno 2007

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 ottobre 2007 ha deliberato di riferire in senso contrario sul testo unificato dei Doc. XXII nn. 5-13-15-18. Per il testo dei Doc. XXII nn. 5-13-15-18 si vedano i relativi stampati.

Doc. XXII n. 15 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**MASCIA, FRANCO RUSSO, FRIAS**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*

Presentata il 10 luglio 2007

Doc. XXII, n. 18 d'iniziativa dei deputati**SGOBIO, DILIBERTO, LICANDRO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione dei Paesi del G8 e delle manifestazioni organizzate dal *Genoa Social Forum*

Presentata il 24 luglio 2007

(Relatore: BRESSA)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del Doc. XXII n. 5, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum;

rilevato che all'articolo 3, comma 5, si prevede che per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario, senza tuttavia stabilire, come invece previsto per le Commissioni di inchiesta già istituite nella legislatura in corso, l'inopponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:
« È opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato .

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

rilevato che il Documento stabilisce nel limite massimo di 50.000 euro le spese del funzionamento della Commissione, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,

esprime

NULLA OSTA

TESTO
UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI
APPROVATI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*.

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*.

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale la dinamica degli scontri e gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*;

b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno provocato azioni violentemente repressive nei confronti dei manifestanti.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione

TESTO
DELLA COMMISSIONE

La Commissione propone la reiezione del testo unificato.

al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario. È opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.